

Verifica regolarità contributiva imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria

28 Febbraio 2020

Si trasmettono le note che l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro ha inviato agli Enti che rilasciano la regolarità contributiva attraverso il DOL (Inps, Inail e Cnce).

Si tratta di risposte su problematiche sottoposte dall'Inps (Protocolli n. 16304/2020 e n. 20950/2020), sulla tematica di cui all'oggetto.

In sostanza, con la prima (n. 1780 del 20 febbraio 2020), il Ministero del Lavoro ritiene che l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura di cui all'art. 30 del Decreto legislativo n. 270/1999.

Con la seconda risposta (n. 1970 del 26 febbraio 2020), viene condivisa l'interpretazione dell'Inps, secondo la quale, dopo la dichiarazione da parte del Tribunale dello stato di insolvenza e fino alla pronuncia da parte del medesimo organo del Decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ex art. 30 del Decreto legislativo n.270/1999, la verifica della regolarità contributiva può essere definita ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett b) del DM 30 gennaio 2015, che dispone che *"la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"*.

Per completezza, oltre alle due risposte del Ministero del Lavoro, si uniscono i quesiti dell'Inps e la Comunicazione n. 691 che la Cnce ha inviato, sulla materia, a tutte le Casse Edili.

[All01_INPS 16304 quesito](#)

[All02_Min Lav prot.1780](#)

[All03_INPS 20950 quesito](#)

[All04_Min Lav prot.1970](#)

[All05_Comunicazione Cnce n. 691](#)